



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 25/2023

ALL'UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO

Oggetto: Magistrati onorati confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 629 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Per conoscenza e per la scrupolosa attuazione, si invia circolare del Ministero della Giustizia riguardo i Magistrati onorati confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 629 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Nicola Stellato

STELLATO
NICOLA
05.04.2023
15:20:52
UTC





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

*Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità presso il
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

Alla Direzione Generale dei Magistrati

Oggetto: richieste di liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di “conferma” di cui all’art. 29 comma 3 d.lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento). Competenza e modalità di liquidazione e pagamento.

§-1. Sono pervenute a questo Ufficio diverse istanze di magistrati onorari, finalizzate all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017: tale indennità è, come noto, prevista in favore degli onorari che, facendo parte del c.d. contingente ad esaurimento, siano cessati per omessa presentazione della domanda di conferma nel termine assegnato, o per omesso superamento della procedura di *stabilizzazione*.

Tali istanze, benché implicanti questioni correlate alle modalità di liquidazione e di pagamento dell'indennità, non risultano trasmesse in via gerarchica (secondo le disposizioni più volte impartite da questo Ufficio, v. note prot. DAG n. 52380.U del 7.4.2014 e n. 67455.U del 14.4.2016), sì da non esserne stato investito l'Ufficio gerarchicamente sovraordinato, ai fini della preventiva interlocuzione tra tutti gli uffici del distretto e dell'emissione di un motivato parere, utile alla soluzione della problematica.

Nondimeno, attesa la rilevanza e delicatezza delle questioni in esame, questa Direzione generale - nei limiti delle proprie attribuzioni (involgenti la gestione del

2

capitolo di spesa 1362 da cui si attinge per il pagamento della magistratura onoraria) - ritiene utile fornire alcune indicazioni, per l'individuazione di prassi applicative condivise.

§-2. *In primis* è pacifico che la questione si possa porre per i solli magistrati onorari in servizio all'epoca di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (ossia al 15 agosto 2017), trattandosi della platea dei magistrati interessati alle procedure valutative disciplinate dall'art. 29 nov., d. lgs. n. 116/2017, così come novellato dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021).

Giova pertanto ricordare che all'indennità *de qua* abbiano diritto, salva la facoltà di rifiuto, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non abbiano accesso alla "conferma", sia nel caso di mancata presentazione della domanda, sia in quello di mancato superamento della medesima procedura (così dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 9 dell'art. 29 cit.; si veda più diffusamente la circolare prot. DAG 102105.U del 10.5.2022 sul punto, già diramata agli Uffici).

Come esplicitato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (prot. 13913/2022 del 22/07/2022, all. 1) la mancata presentazione della domanda di partecipazione ***"comporta l'immediata cessazione dalle funzioni onorarie, la cui decorrenza coincide con il giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della suddetta domanda di partecipazione"***.

Quanto invece ai soggetti che, pur avendo presentato domanda, non abbiano ottenuto la conferma per esito infruttuoso della procedura di valutazione, si ritiene - alla luce della delibera consiliare prot. 8709 del 22 aprile 2022 e del chiaro dettato del decreto ministeriale 19 maggio 2022, che la data di cessazione coincida con quella di comunicazione, all'interessato, della delibera di *non conferma* adottata dal CSM sulla scorta del giudizio espresso dalla commissione di valutazione di cui all'art. 6, stesso d.m. (così l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2022: ***"In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura"***).

Negli eventi sopra indicati deve dunque individuarsi la data di *cessazione* dalle funzioni onorarie, da considerare ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'art. 29 comma 2, cit.

§-3. Ciò premesso, va opportunamente chiarito che al pagamento dell'indennità in esame si provvede - secondo le linee guida impartite nella relazione tecnica A.S. 2448, Maxi-emendamento del Governo, art.1, comma 629, legge di bilancio 2022 - ***"mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e viceprocuratori onorari ..."*** dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Ne consegue che l'iter di liquidazione e corresponsione dell'indennità in questione dovrà svolgersi secondo le **ordinarie procedure di spesa delegata** di cui al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (rispetto alle quali questa Direzione opera unicamente in veste di ordinatore primario di spesa), dovendosi dunque invitare gli Uffici di servizio dei magistrati onorari interessati e, *a fortiori*, gli stessi magistrati, a **non** rivolgere *direttamente a questa Amministrazione centrale* le rispettive istanze di liquidazione e pagamento.

In particolare, alla stregua della regola generale di cui all'art. 165 del d.P.R. 115/2002 (c.d. testo unico delle spese di giustizia) ed in assenza di specifica norma derogatoria nella materia di riferimento, **l'istruttoria e liquidazione** della voce in

questione deve intendersi rimessa all'ufficio giudiziario competente, e segnatamente alla struttura preposta all'istruttoria delle spese di giustizia dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario sia **cessato** dalle funzioni, quale evento in virtù del quale si perfeziona il diritto all'indennità: configurandosi infatti un diritto di credito *unitario*, lo stesso deve supporre maturato unitariamente (salva rinuncia) al momento della cessazione dalle funzioni, restando parametrato dalla legge, a soli fini di liquidazione e calcolo, al numero degli impegni di udienza osservati per ogni anno di esercizio delle funzioni (sia presso l'ultimo ufficio ove il magistrato sia cessato, sia presso gli uffici di precedente assegnazione).

Correlativamente, **al pagamento provvederà**, ad avviso di questa Direzione, secondo le ordinarie procedure di spesa delegata, il Funzionario delegato alle spese di giustizia territorialmente competente per l'Ufficio presso cui il magistrato onorario sia cessato, attingendo all'accreditamento disposto, in suo favore, sul capitolo 1362, di previsione della spesa.

§-4. Quanto ai documenti producibili a supporto della richiesta di liquidazione e pagamento dell'indennità, si intende fornire le seguenti indicazioni, salva la possibilità di emenda ed aggiornamento alla luce delle questioni o criticità che dovessero riscontrarsi in sede di prima applicazione della normativa, e che gli Uffici sul territorio sono pregati di segnalare a questa articolazione ministeriale.

In linea di principio, considerate le ricadute economico-finanziarie del procedimento, questo Ufficio ritiene che il magistrato onorario debba produrre, in uno alla propria istanza di liquidazione, documenti idonei ad attestare la durata e natura del servizio prestato, ed in particolare l'effettività e le tempistiche delle funzioni espletate, nonché il numero degli impegni di udienza osservati per anno.

Più specificamente, l'interessato dovrà produrre:

(a) una sintetica autorelazione sulla carriera svolta quale onorario, da cui risultino le date di assunzione delle funzioni (dall'immissione in possesso), di cessazione dalle funzioni (individuata come sopra), l'ufficio e/o gli uffici (se plurimi) presso cui ha svolto le funzioni, la natura delle funzioni svolte (giudice di pace; vice procuratore onorario; giudice onorario di tribunale); nell'autorelazione dovranno essere indicati i riferimenti bancari (coordinate IBAN) del conto presso cui ricevere il pagamento;

(b) gli estremi del decreto ministeriale di nomina alle funzioni onorarie, nonché gli estremi dei provvedimenti dei Capi degli uffici di assegnazione ad un settore;

(c) la certificazione, rilasciata dal Capo dell'Ufficio (o dai Capi dei diversi Uffici) presso cui prestato servizio, attestante la complessiva durata del servizio svolto dal magistrato onorario presso l'Ufficio giudiziario di riferimento;

(d) la certificazione, preventivamente rilasciata dai dirigenti amministrativi competenti, attestante il numero degli impegni di udienza per anno, desunto dal registro delle udienze (per giudice), o in difetto dai verbali di udienza o dalle certificazioni rilasciate ai fini della liquidazione delle indennità di udienza, fatto salvo quanto si dirà, al par. 5;

(e) il decreto ministeriale ricognitivo della cessazione dalle funzioni onorarie per omessa presentazione della domanda di conferma entro il termine di cui all'art. 2, dm del 3.3.2022 (pubblicato in BU del Ministero della giustizia del 15.4.2022) ovvero il decreto ministeriale ricognitivo del mancato superamento della prova di valutazione ai sensi dell'art. 8, dm 19 maggio 2022;

(f) un documento identificativo in corso di validità, corredato dal codice fiscale.

§-5. Considerati i criteri di liquidazione dell'indennità forfettaria di che trattasi¹, posti dall'art. 29, co. 2, è ipotizzabile un ventaglio di ipotesi in cui le peculiarità della

¹ In particolare, della previsione del tetto di euro 50mila quale limite pro-capite alla percezione della indennità e della diversificazione del diverso *forfait* correlato agli impegni di udienza per anno

1

singola carriera professionale dell'onorario possano rendere superflua in tutto o in parte, all'atto pratico, l'acquisizione della documentazione di cui all'elenco che precede (v. in particolare alla lett. d).

Non potranno ad esempio escludersi *a priori* casi in cui, a fronte del comprovato servizio di oltre 20 anni, di cui 20 anni con impegni di udienza almeno pari ad 80/anno, sia superfluo documentare il *quantum* degli impegni di udienza osservati negli ulteriori anni di servizio, atteso che le evidenze disponibili già consentirebbero di quantificare un'indennità nell'importo massimo consentito *ex lege* (euro cinquantamila al lordo delle ritenute fiscali, in ragione di una quota annua di 2.500,00 euro commisurata ad un impegno almeno pari ad 80 udienze annuali).

Del pari, potrà darsi il caso di onorari che abbiano esercitato le funzioni presso diversi uffici giudiziari, con esordio in data particolarmente risalente, sì da risultare laborioso il rintraccio della documentazione di udienza o l'acquisizione della certificazione completa degli impegni tenuti per anno².

Anche per tali ragioni, ossia per contenere la necessità di operare annose ricerche per le annualità più risalenti, è opportuno che il magistrato onorario ottenga la liquidazione e il pagamento dal funzionario delegato competente per l'Ufficio giudiziario ove abbia prestato da ultimo le funzioni, e presso il quale sia cessato (anno 2022).

Ad ogni modo, in un discreto numero di casi è possibile che si riveli superfluo operare ricerche volte ad appurare il numero delle udienze per anno presso gli altri Uffici ove precedentemente prestato servizio, essendosi comunque raggiunta la soglia massima di liquidazione, indicata dalla legge³.

A tal fine potrebbero risultare sufficienti le certificazioni rilasciate dai Capi degli Uffici, attestanti la durata complessiva del servizio onorario: è plausibile che, essendosi dimostrato di avere esercitato le funzioni onorarie per un numero di anni sufficienti a maturare un'indennità di importo pari o maggiore al limite di legge⁴, diverrà superfluo differenziare il numero degli impegni di udienza per anno.

Nella consapevolezza che il sistema di liquidazione - così come descritto ed imposto dai vincoli di spesa pubblica - sia articolato e complesso, questo Ufficio si permette di raccomandare, agli uffici che saranno investiti delle istanze, massima celerità negli adempimenti, in modo che non si dilatino oltremodo le tempistiche di pagamento.

Si ritiene comunque di escludere in linea di principio (in analogia con quanto già chiarito in relazione a fattispecie involgenti, per talune categorie di magistrati onorari, il calcolo di indennità determinabili sulla base della durata delle udienze o

(rispettivamente euro 2.500/anno in caso di impegni pari a superiori ad 80/anno, ed euro 1.500/anno in caso di impegni inferiori ad 80/anno).

² Laddove, ad esempio, il magistrato avesse sempre tenuto uno standard di almeno 80 udienze per anno, la verifica potrebbe essere circoscritta al ventennio antecedente alla data di cessazione dalle funzioni (perché $50.000,00 : 2.500,00 = 20$); laddove fosse stato impegnato in udienza per meno di 80 udienze all'anno, potrebbe presentarsi la necessità di risalire, nella verifica annuale, sino a oltre 33 anni prima della data di cessazione dalle funzioni (perché $50.000,00 : 1.500,00 = 33,33333$).

³ Ad esempio: se il magistrato avesse prestato servizio, per gli ultimi venti anni, presso l'ufficio ove cessato, e dimostrasse di essere stato impegnato per almeno 80 giornate all'anno, otterrebbe una liquidazione già pari ad € 50.000,00, sì da non sussistere la necessità di rivolgersi all'ufficio dove in precedenza prestato servizio, per avere le certificazioni richieste ai fini della liquidazione.

⁴ Ad esempio, laddove il magistrato onorario dimostrasse di avere prestato servizio per 35 anni od oltre, e di avere così *virtualmente* maturato una indennità *al minimo* pari ad € 24.000,00, (perché $35 \times 1.500,00 = € 52.500,00$) non occorrerebbe produrre la prova del raggiungimento di ottanta udienze annuali, per una o più annualità.

la debenza dei buoni pasto) che le mere *auto-certificazioni* del magistrato interessato possano sostituire la documentazione dimostrativa degli elementi posti, dalla normativa di riferimento, quali fatti costitutivi del diritto all'indennità, per le evidenti ricadute del procedimento in disamina, per la finanza pubblica.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare e a vagliare l'opportunità di adottare "formulari" o modelli uniformi da utilizzare per le istanze di liquidazione, ai fini dell'efficientamento delle procedure di lavorazione della voce di spesa in disamina.

Inoltre, alla luce della prova applicativa delle norme di riferimento e delle presenti indicazioni operative, le SS.LL. sono invitate a segnalare a questa articolazione ministeriale ogni eventuale criticità o, al contrario, fornire suggerimenti utili alla semplificazione ed efficientamento del flusso di lavorazione delle voci di spesa in esame.

Cordialmente.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo

Csm	Roma	22/07/2022	21.7 16:11
	Protocollo	P13913/2022	


HC

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mo sig. Presidente
della Corte di Appello di
NAPOLI

Ill.mo sig. Presidente
del Tribunale di
AVELLINO

OGGETTO: Pratica num. 39/VA/2022

Nota in data 16 giugno 2022 con cui il Presidente del Tribunale ordinario di AVELLINO formula un quesito in merito alla decorrenza della cessazione dal servizio dei magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al d.m. in data 19 maggio 2022 e sulla liquidazione delle indennità per il deposito di provvedimenti successivamente alla cessazione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 luglio 2022, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- letta la nota in data 16 giugno 2022 con cui il Presidente del Tribunale ordinario di AVELLINO formula un quesito in merito alla decorrenza della cessazione dal servizio dei magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al d.m. in data 19 maggio 2022 e sulla liquidazione delle indennità per il deposito di provvedimenti successivamente alla cessazione dall'incarico;
- visto l'art. 29, comma 9, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ai sensi del quale "I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3";
- visto il d.m. in data 19 maggio 2022, pubblicato nella G.U. n. 42 del 27 maggio 2022, concernente "Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15.8.2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio" ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 2 i quali rispettivamente prevedono che: "6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di

cui all'art. 1, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio." e "7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.";

- vista la delibera consiliare in data 6 luglio 2022 con cui è stato ulteriormente chiarito "che la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all'art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e della circolare consiliare Prot.- P. 8709 del 27 aprile 2022 da parte dei magistrati onorari in possesso dei requisiti di partecipazione - oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 - comporta l'immediata cessazione dalle funzioni onorarie, la cui decorrenza coincide con il giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione";

- rilevato, altresì, che la liquidazione delle indennità da attribuire ai magistrati onorari è materia di competenza del Ministero della Giustizia;

d e l i b e r a

di rispondere al Presidente del Tribunale ordinario di AVELLINO che:

a) la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all'art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e della circolare consiliare Prot.- P. 8709 del 27 aprile 2022 da parte dei magistrati onorari in possesso dei requisiti di partecipazione - oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 - comporta l'immediata cessazione dalle funzioni onorarie, la cui decorrenza coincide con il giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione (cfr. delibera consiliare in data 6 luglio 2022);

b) tutto ciò che riguarda gli aspetti economici dell'attività dei magistrati onorari non rientra tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura, trattandosi di materia riservata al Ministero della Giustizia."

SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

Alfredo P. Viola

Estremi

N° 51/2023.E

Tipo email Posta in entrata- Ricezione documento

Email PEC SI

Data invio 04/01/2023 10:28

Data di registrazione 04/01/2023 10:30

Casella scarico prot.pg.salerno@giustiziacert.it

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	04/01/2023	alle	10:31
Lavorazione					
U.O competente		dal		alle	
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.dag@giustiziacert.it

Destinatari prot.pg.sassari@giustiziacert.it; prot.pg.salerno@giustiziacert.it; prot.pg.roma@giustiziacert.it; prot.pg.taranto@giustiziacert.it; prot.pg.reggiocalabria@giustiziacert.it

Oggetto Prot. m dg.DAG.04/01/2023.0001618.U - richieste di liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di "conferma" di cui all'art. 29 comma 3 d.lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento). Competenza e modalità di liquidazione e pagamento.

Testo del Messaggio

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Allegati

Allegato n° 1: CIRC. indennità Magon cessati_modcomp.pagamenti riv. 30.12.2022-signed.pdf

Allegato n° 2: Segnatura.xml

10
Allegato n° 3: deliberaCSM22-7-2022.pdf